

PROTOCOLLO DI INTESA

Per una strategia condivisa ed una azione unitaria delle Province montane

Tra

Provincia di Belluno

Provincia di Sondrio

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Premesso che

l'art. 44 della Costituzione, evidenzia l'interesse nazionale per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane e prevede che "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane";

La legislazione nazionale di riordino degli enti locali - legge 7 aprile 2014 n. 56,, ha previsto l'introduzione di uno specifico regime per le Province montane confinanti con Stati esteri, teso a formalizzare giuridicamente il concetto di specificità montana. In particolare:

- al comma 52, affida alle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative, il compito di riconoscere particolari forme di autonomia alle province montane;
- al comma 57, prevede la possibilità che gli Statuti delle province montane di confine possano prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali,
- al comma 86, attribuisce alle Province montane di confine funzioni fondamentali ed ulteriori rispetto a quelle già previste per le Province ordinarie che riguardano fondamentalmente lo sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata nonchè la cura delle relazioni istituzionali sia con gli altri Enti costitutivi della Repubblica sia con gli Enti territoriali di Stati diversi, mediante la stipulazione di convenzioni e accordi,

Considerato che

oggi, in Italia, le Province che sono state individuate dalle rispettive leggi regionali come in possesso contestualmente di entrambi i requisiti di essere aree montane e di situarsi al confine con Stati esteri sono solamente tre: la Provincia di Sondrio, la Provincia di Belluno e la Provincia di Verbano Cusio Ossola;

le tre Regioni interessate dalla normativa in materia di specificità montana hanno, in tempi diversi, approvato una legislazione regionale per la disciplina delle Province montane di confine: la Regione Lombardia vi ha provveduto con la L.r. 8 luglio 2015 n. 19, la Regione Piemonte con la L.r. 29 ottobre 2015 n. 23 e la Regione Veneto con la L.r. 29 ottobre 2015 n. 19;

per la valorizzazione di tali specificità, si sta operando anche nel tavolo tecnico-politico per la revisione dell'ordinamento delle Province, istituito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 bis e 2 ter della Legge 108/2018;

Visto che

le Province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola hanno siglato in passato documenti in cui convenivano di attivare azioni congiunte nei confronti del Governo, del Parlamento e delle Regioni per promuovere in modo unitario le esigenze dei territori rappresentati;

Si conviene quanto segue

Art. 1

Istituzione del Coordinamento

Tra le Province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola è istituito il Coordinamento delle Province Montane.

Il Coordinamento è Presieduto a rotazione, con durata annuale, da ciascuno dei Presidenti delle Province montane.

Alle riunioni del Coordinamento possono partecipare anche altre Province con un territorio montano pari almeno al 60% del territorio complessivo della Provincia stessa.

La sede del Coordinamento è individuata presso la sede dell'Unione delle Province d'Italia, sita in Piazza Cardelli 4 Roma.

L'UPI mette a disposizione del Coordinamento uffici e personale di supporto.

Le riunioni di Coordinamento potranno svolgersi anche in modalità videoconferenza.

Ciascuna Provincia altresì individua un referente tecnico per la gestione del Coordinamento.

Art. 2

Finalità

Il Coordinamento delle Province montane si pone l'obiettivo di stabilire un confronto costante tra le Province per procedere ad una attenta analisi delle necessità dei territori montani e per concordare strategie comuni di intervento in merito ai rapporti con le altre istituzioni nazionali, regionali e locali.

Le Province collaborano inoltre per l'organizzazione e promozione di progetti e iniziative a sostegno dello sviluppo economico, infrastrutturale, sociale, sportivo e culturale del territorio montano.

Art. 3

Temi

Il Coordinamento delle Province montane intende assumere iniziative e misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

- Attuazione del decentramento amministrativo, anche regionale e federalismo fiscale tenendo conto del differenziale "montagna" nella allocazione delle risorse;
- Valorizzazione delle specificità montane nell'ambito della revisione dell'ordinamento delle Province;
- Azioni coordinate di contrasto alla diffusione della pandemia e conseguente sostegno alle attività produttive dei territori montani;
- Infrastrutture e logistica;
- Difesa del suolo e manutenzione ambientale;
- Risorse idriche ed energetiche;
- Strategie di conservazione della biocenosi;

- Economia dei rifiuti;
- Rapporti con l'Europa e utilizzo di misure comunitarie;
- Ricerca, innovazione e digital divide;
- Sviluppo economico, produzioni locali e esposizioni e/o fiere di settore;
- Marketing territoriale integrato;
- Sviluppo locale e sostenibilità ambientale alla luce dell'Agenda ONU 2030;
- Promozione del turismo;
- Promozione della cultura e dei grandi eventi.
- Innovazione e valorizzazione dei domini collettivi come forma di gestione dei territori montani
- Salvaguardia e potenziamento della sanità di montagna

Art. 4

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso non comportando alcun onere finanziario. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e ha validità di tre anni da tale data. Si intende automaticamente rinnovato salvo che una delle parti ne dia disdetta scritta, nei due mesi prima della scadenza.